



# COMUNE DI MASSA

## ORDINANZA DEL DIRIGENTE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Dirigente Responsabile:</b> | <b>FABIO MAURO MERCADANTE</b>   |
| <b>Settore :</b>               | <b>SETTORE AMBIENTE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, MOBILITA', SPORT, TURISMO, DEMOGRAFICI</b> |
| <b>Servizio :</b>              | <b>Ambiente</b>   |

| <b>Numero</b> | <b>Data</b>       |
|---------------|-------------------|
| <b>505</b>    | <b>14-08-2018</b> |

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | DISPOSIZIONI PER LA CORRETTA MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI, CANALI, FOSSETTE DEL RETICOLO SUPERFICIALE E CORSI D'ACQUA. ORDINANZA. |
|-----------------|--|

Proposta n. **518** del **10-08-2018**

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del "Regolamento sull'organizzazione dei controlli interni" il Dirigente Responsabile del Servizio esercita il controllo di regolarità amministrativa con la sottoscrizione del presente atto

Il Responsabile  
**FABIO MAURO MERCADANTE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

## IL DIRIGENTE

**RAVVISATA** la necessità di regolamentare le modalità di manutenzione e pulizia di fossi, canali, fossette del reticolo superficiale e corsi d'acqua, presenti sul territorio comunale, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, prevenendo situazioni di allagamento o di ristagno delle acque;

**PRESO ATTO** dell'importanza che tali operazioni di manutenzione e pulizia vengano condotte in modo che gli scarti verdi, provenienti da sfalci e potature eseguiti sui cigli e sulle scarpate, non finiscano per nessun motivo all'interno degli alvei, perché ne comprometterebbero l'efficienza idraulica o, qualora scorressero fino al mare, incrementerebbero il successivo fenomeno di spiaggiamento del cosiddetto "lavarone";

**CONSIDERATO** che l'obiettivo principale della presente ordinanza è quello di fornire alle utenze un'opportuna informazione per ciò che concerne il corretto conferimento dei rifiuti;

**VISTO** l'articolo 15, punto 2 del Regolamento del Patrimonio Verde pubblico e privato;

**VISTO** il Regolamento Comunale per i "Servizi di smaltimento rifiuti" approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 136 del 31 Luglio 1992;

**VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;

**VISTO** il Regolamento di Igiene Urbana;

**VISTO** lo Statuto dell'ASMIU, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 105/1996 e 106/1996;

**VISTO** il Contratto di Servizio tra il Comune di Massa ed ASMIU, approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 32 del 12 Luglio 2007;

**VISTA** l'Ordinanza del Dirigente n. 502 del 10-08-2018;

**VISTO** il Codice della Strada;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

## ORDINA

1. nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua fiancheggianti proprietà private e pubbliche, è fatto obbligo ai proprietari di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea almeno due volte l'anno, entro il 30 marzo e dopo il 30 ottobre, al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Le operazioni dovranno rispettare i tempi di nidificazione e di cova delle specie acquatiche. Stesso obbligo è previsto per i privati frontisti di canali, corsi d'acqua e fiumi pubblici;

2. è vietato abbandonare i residui degli sfalci e delle potature nell'alveo o sulle sponde dei fossi e dei canali;

3. i residui vegetali derivanti dallo sfalcio o da potature dovranno essere allontanati mediante lo smaltimento differenziato dei rifiuti vegetali e precisamente:

a) la frazione umida del rifiuto domestico e quantità inferiori a 100 kg di scarti verdi, provenienti da sfalci e potature, devono essere conferiti nei contenitori di colore MARRONE, in alternativa presso la piattaforma attrezzata per la raccolta differenziata denominata "Centro Recuperi", situata in Via Dorsale n. 24, con orario: da Lunedì al Sabato ore 07.30 – 12.45 e Sabato ore 14.00 – 17,15 (Centro Recuperi: tel. 0585 251923, n. verde 800 396616 - Sede Asmiu: tel: 0585 831220);

b) gli scarti verdi, provenienti da sfalci e potature, per quantità superiori a 100 kg, devono essere conferiti direttamente ad ASMIU, che ha previsto un servizio di raccolta di tipo domiciliare, su richiesta dell'utente e previo accordo con il competente servizio aziendale attivo dal Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle ore 12.00 (n. verde 800 216606, attivo da Lunedì al Sabato dalle ore 08.00 alle 12.30). L'intervento è gratuito ed è effettuato per quantità superiori a 100 kg. L'orario di effettuazione del servizio è previsto di norma al mattino dalle ore 6.00 alle ore 12.00; in alternativa, per eventuali necessità e/o imprevisti, il servizio è svolto nell'orario pomeridiano dalle ore 13.00 alle ore 19.00.

4. è ammesso lo smaltimento mediante combustione controllata dell'ammasso, previa domanda al Sindaco e successiva autorizzazione di valenza annuale, come disposto dall'art. 15, punti 15.2, 15.2.4, 15.2.5, 15.2.6, 15.2.7, 15.2.8 del Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato;

5. è fatto divieto di abbandonare e depositare in modo incontrollato rifiuti di qualunque stato (solido, semisolido, liquido) sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque superficiali e sotterranee;

6. è vietato procedere ad incendio allo scopo di diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e nelle aree incolte in genere;

7. è obbligatoria, da parte dei proprietari confinanti, l'eliminazione a tergo agli argini dei fossi, dei canali e dei fiumi della vegetazione infestante di : rovi (Rubus sp.), vitalba (Clematis vitalba), robinia (Robinia pseudoacacia), indaco bastardo (Amorpha fruticosa), ailanto (Ailantus altissima), ecc.

#### DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e incarica ASMIU di affiggere e mantenere copia od estratto della presente ordinanza in tutte le aree adibite a raccolta rifiuti;

- che copia del presente provvedimento sia trasmessa a Consorzio Bonifica 1 Toscana Nord, Via della Migliarina 64, 55049 Viareggio;

- che sia data la più ampia diffusione circa il contenuto del provvedimento in oggetto, anche mediante la pubblicazione sul sito Internet del Comune di Massa e sui quotidiani di stampa locali.

- che gli Operatori di Vigilanza ed Ispezione dell'Azienda Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.T.), la Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e tutti i soggetti incaricati dell'accertamento di violazioni in materia ambientale siano incaricati, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

- che ai trasgressori della presente ordinanza sia comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 (venticinque/00) ad € 500 (cinquecento/00) ai sensi dell' art. 7 – bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall' art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori del suddetto obbligo saranno ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50 (cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n° 689/81. Qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra si procederà, nel caso di attività commerciali, alla sospensione della licenza di vendita.

RENDE NOTO

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, oppure in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199). Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa;

- che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Ambiente.

Il Dirigente  
Dott. Fabio Mauro Mercadante